



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso R.G. n. 362 del 2018, proposto da Antonella Mancini, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Carcione (cod. fisc.: CRCMGR76S46I199H), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Bocca di Leone, n. 78 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Marco Monaco, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- del provvedimento del Ministero dell'Interno- Dipartimento dei vigili del fuoco

del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n.152 del 28/09/2017 notificato il 21/10/2017 con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F., in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: *“Deficit statura (cm 161,5). D.M. n. 78, dell’11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2”*;

- del Verbale n. 3 del 8 settembre 2017 della Commissione medica presso il Ministero dell’Interno;

- della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate in data 7 e 8 settembre 2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2020, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.Vista l'istanza di correzione di errore materiale, notificata in data 7/01/2020 e contestualmente depositata, con cui si rileva che, erroneamente, viene indicato, nel corpo del provvedimento il nominativo della sig.ra Lucia Tosi;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Ravvisata la sussistenza dell’errore materiale;

Ritenuto che l’istanza deve essere accolta (*conf.*: Cons. Stato, Sez. III, 3 dicembre 2015 n. 5491), per cui il testo della richiamata Ordinanza va corretto nel senso che, nell’intestazione della stessa, subito dopo la parola *“per l’annullamento”*, il testo ivi contenuto va integralmente sostituito con il seguente: *“- del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n.152 del 28/09/2017 notificato il 21/10/2017 con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in*

*quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio:  
“Deficit statura (cm 161,5). D.M. n. 78, dell’11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M.  
22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2”;*

*- del Verbale n. 3 del 8 settembre 2017 della Commissione medica presso il  
Ministero dell’Interno;*

*- della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate in data 7 e 8 settembre  
2017;*

2. Ritenuto altresì di dover rinnovare l’ordine di integrazione del contraddittorio, autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 35 (trentacinque), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l’attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all’Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento

denominato “*Atti di notifica*” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie l'istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86 cpa ed autorizza l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in parte motiva.

Ordina incumbenti istruttori nei sensi di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 8 maggio 2020, ore di rito.

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. Amm. nei sensi indicati in motivazione entro il termine di 5 (cinque) giorni.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.